



## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

### ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(ultima modifica 24/10/2013)

#### PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 della L. n. 56 del 1989 (l'Ordine Regionale "deve provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette) e di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, lett. h) della medesima legge (il Consiglio Nazionale "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo.... I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine").

#### 1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

#### 2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 30 novembre dell'anno  $n - 1$  il Consiglio Regionale dell'Ordine definisce con proprio atto l'importo del contributo relativo all'anno  $n$ , secondo le delibere assunte dal Consiglio Nazionale.

Pertanto, in mancanza di deliberazioni da parte di quest'Organo entro il 30 novembre, ex art. 28, comma 6, lett. h) L. n. 56 del 1989, l'Ordine Regionale è tenuto a rinviare le proprie decisioni fino al momento in cui il Consiglio Nazionale non si sia pronunciato.

#### 3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dell'Emilia Romagna è il **28 febbraio** di ciascun anno.

Il Consiglio, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

#### 4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti all'Ordine dell'Emilia Romagna fino al 31 dicembre dell'anno  $n - 1$  sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno  $n$ , tranne coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione entro la data di scadenza di cui al punto 3) o, al più tardi, entro la prima riunione consiliare successiva a detta data; costoro sono esonerati dal pagamento relativo all'anno in cui avviene la cancellazione.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione successivamente alla citata data di scadenza.

Salvo diversi accordi tra gli Ordini Regionali/Provinciali, accordi di cui sarà data comunicazione all'Iscritto, in caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all'Ordine dell'Emilia Romagna entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo annuale, relativo all'anno successivo, all'Ordine dell'Emilia Romagna;
- b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine dell'Emilia Romagna il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo annuale dell'anno  $n$  al nuovo Ordine di appartenenza solo se risulteranno iscritti a quest'ultimo entro il 31 dicembre dell'anno  $n - 1$ . In caso contrario il pagamento del contributo annuale è dovuto all'Ordine di provenienza ovvero quello dell'Emilia Romagna.

## **5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

In base all'art 11 della Legge n. 56 del 1989, la cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio, per decesso o su richiesta del pubblico ministero, può avvenire soltanto su richiesta espressa dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dell'Emilia Romagna.

L'accoglimento della istanza di cancellazione dall'Albo pervenuta da un iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute all'Ordine non comporta in alcun modo rinuncia al recupero delle stesse e, difatti, l'Ordine si riserva di richiederle anche a mezzo di apposite procedure di riscossione coattiva.

## **6) AVVISI DI PAGAMENTO**

Entro un mese dalla data di scadenza, l'Ordine invia l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo di eventuali quote insolute e relative more
- la data di scadenza
- le modalità per effettuare il versamento
- la segnalazione circa la regolarità o irregolarità dei pagamenti degli anni precedenti.

L'Ordine dell'Emilia Romagna non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito o disponibili presso la Segreteria e ad inviarli via e-mail, via fax o per posta agli Uffici di Segreteria. L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Sul sito dell'Ordine verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo anche in mancanza dell'avviso di riscossione.

## **7) VERIFICA PAGAMENTI**

Dopo le opportune verifiche, l'Ordine provvede all'invio di un sollecito di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale invitandoli a corrispondere l'importo dovuto maggiorato della mora di cui ai successivi punti 8) e 9).

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

#### **8) ISCRITTI MOROSI**

Agli iscritti che non abbiano versato il contributo dovuto entro la data di scadenza prevista al punto 3), l'Ordine richiede il versamento di un importo di mora aggiuntivo a copertura delle spese amministrative.

#### **9) IMPORTO DI MORA**

L'importo di mora è determinato in 10 €. Tale importo viene incrementato di 10 € al 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di scadenza, fino ad un accumulo massimo di 50 € per ogni mancato pagamento.

#### **10) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI**

In base all'art. 26 comma 2 L. 56 del 1989, gli Iscritti morosi da oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art.27 della legge 56 del 1989 e del Regolamento interno.

L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le relative more.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio conciliare il pagamento dei contributi e delle more di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione.

#### **11) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI**

Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.

Entro la medesima data viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativamente agli Iscritti inadempienti degli anni precedenti.

Entro il 31/01 vengono emesse e sottoscritte le reversali d'incasso per le entrate accertate ai sensi del periodo precedente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativo agli iscritti che non abbiano adempiuto all'obbligo di versamento.

Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato a titolo di quota di iscrizione, l'Ordine procederà come segue:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 10,00 oppure, nell'impossibilità di effettuare il rimborso, la cifra pagata in eccesso verrà scalata dall'importo dovuto per l'anno successivo previo accordo dell'interessato;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la somma non corrisposta sarà aggiunta all'importo da versare nell'anno successivo;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente.